



# COMUNE DI GHEMME

## (Provincia di Novara)

\*\*\*\*\*

REGOLAMENTO USO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE



## ART. 1 GENERALITA'

1. Il presente Regolamento è finalizzato alla disciplina di un corretto utilizzo da parte di terzi degli immobili di proprietà comunale, o altri immobili di cui il Comune abbia la disponibilità. Immobili che al di fuori del loro impiego istituzionale possano essere assoggettati ad altri usi pubblici e privati che non ne snaturino la natura pubblica e non determinino condizioni di irreversibilità nell'impiego dei medesimi.

2. Con la concessione dell'utilizzo dei beni immobili di proprietà comunale, l'Amministrazione comunale non intende svolgere alcuna attività commerciale di locazione e/o altre analoghe attività che possano essere soggette a imposte o tasse, rimanendo la finalità dell'utilizzo da parte di terzi meramente sociale, non rientrante pertanto nell'esercizio di impresa di cui all'art. 4 del D.P.R. 633/1972 e s.m.i..

## ART. 2 IMMOBILI COMUNALI

1. Si intendono, ai fini del presente regolamento "*Immobili Comunali*" gli edifici e le strutture di proprietà comunale o privata, ma assoggettate ad uso pubblico in forza di atti convenzionali o di norme di legge, quali a titolo di esempio: palazzi e costruzioni civili; edifici religiosi; edifici scolastici; impianti sportivi; parchi, giardini ed aree verdi per il tempo libero e lo svago, piazze, vie e parcheggi.

## ART. 3 MODALITA' DI IMPIEGO

1. Per gli *Immobili comunali* sono ammessi impieghi sia privati con finalità sociale, culturale, ricreativa, didattica artistica, sia pubblici. Quello privato è inteso a ottenere un beneficio per il richiedente di natura privata che persegue fini specialistici diretti all'ottenimento degli scopi sociali del richiedente stesso. Quello pubblico è relativo alle attività di Enti ed Associazioni senza fini di lucro con o senza il patrocinio dell'Amministrazione Comunale di Ghemme nell'ambito dei rispettivi scopi istituzionali.

2. Sono esclusi dal presente regolamento l'uso di immobili e beni comunali asserviti a particolari attività istituzionali, come quelle sportive, che siano regolate da apposito specifico atto di convenzione, le cui norme sono dettate all'interno del medesimo atto convenzionale.

## ART. 4 ONEROSITA' DELL'IMPIEGO

1. L'impiego dei beni immobili comunali è a titolo oneroso. L'entità del costo è stabilita annualmente dalla Giunta Comunale con apposita delibera. Alla domanda di richiesta dell'utilizzo del bene deve essere allegata la ricevuta del relativo pagamento di quanto dovuto ai sensi della sopra citata Delibera.

## ART. 5 DEROGHE ALL'ONEROSITA'

Il costo è derogabile, per i soli scopi sociali di Enti ed Associazioni senza scopo di lucro, mediante la formale richiesta scritta all'Amministrazione Comunale, di patrocinio culturale gratuito con l'espressa indicazione delle motivazioni. E', altresì, derogabile, con formale e documentata richiesta scritta, nel caso di attività private ma



volte ad azioni di beneficio pubblico (raccolte fondi per scopi sociali o di beneficenza, attività varie a favore delle fasce sociali deboli, ecc.).

#### ART. 6 OBBLIGHI DELLA GRATUITA'

Chi ottiene, nei casi individuati nel precedente articolo, la gratuità dell'uso dei beni comunali, al termine dell'iniziativa sarà tenuto a consegnare all'Amministrazione Comunale una breve relazione tecnico economica sugli esiti dell'iniziativa che ha goduto della gratuità dell'uso degli immobili comunali.

#### ART. 7 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entrerà in vigore con l'esecutività della Deliberazione del Consiglio Comunale con la quale è stato approvato.

#### ART. 8 PUBBLICAZIONE REGOLAMENTO

Ad esecutività della citata Delibera di approvazione del presente Regolamento lo stesso sarà pubblicato all'Albo Pretorio ed all'Albo On Line dell'Amministrazione Comunale.

#### ART. 9 MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Le eventuali modifiche al presente Regolamento che si rendessero necessarie, sono deliberate dal Consiglio Comunale, come nel caso della prima approvazione dello stesso.



